

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 31/01/2020

FATTO

1. Nel mese di maggio del 2014, in corrispondenza della rata n. 54 su 120, la parte ricorrente estingueva anticipatamente un contratto di finanziamento precedentemente sottoscritto con l'intermediario resistente.
2. Insoddisfatta di quanto riconosciute dall'intermediario resistente al momento dell'estinzione, la parte ricorrente ha presentato reclamo e successivo ricorso, chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 2.490,06.
3. L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, afferma che le commissioni di intermediazione sono state trattenute all'atto dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Allega a questo proposito la copia dell'incarico conferito dal ricorrente, ma non offre prova dell'effettivo pagamento delle provvigioni. Relativamente agli oneri assicurativi, precisa che, a seguito della ricezione del reclamo, la richiesta di rimborso del premio per il rischio vita non goduto è stata trasmessa all'assicurazione, che ha già riconosciuto al ricorrente la somma di € 20,49. Per quanto riguarda il

premio per il rischio impiego, precisa di aver pagato l'intero importo avendo sottoscritto la relativa polizza in qualità di contraente e di beneficiario.

DIRITTO

Letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto.

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'articolo 125 sexies, 1° comma, del Testo unico bancario (TUB) nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, del TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.
3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, del TUB consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente

dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Ciò premesso, nel caso in esame sono retrocedibili gli importi indicati nella seguente tabella:

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
commissioni bancarie				3.606,21	1.983,42		370,99	1.612,43
commissioni di intermediazione				1.476,00	811,80			811,80
oneri assicurativi				156,95	86,32		20,49	65,83
Totale								2.490,06

Il risultato coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.490,06 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Dispono, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA